

PATRIMONIO E TRUST

Trust: perché dovremmo pagare alla fine?

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La questione sempre attuale in materia di **tassazione** degli atti di *trust* riguarda l'applicazione dell'imposta di **donazione** nella **fase iniziale** o nella **fase finale**.

In un [precedente intervento](#) abbiamo avuto modo di esaminare come la [proposta di legge n.2301](#) presentata il 14 aprile scorso d'iniziativa del deputato Mara Carfagna, affronta il delicato tema della **tassazione indiretta dei trust** prevedendo che il prelevamento del tributo debba sostanzialmente avvenire nella **fase finale** e non in quella iniziale di disposizione dei beni.

Sotto il **profilo logico**, l'approccio è sicuramente corretto per una serie di motivi.

Innanzitutto si deve rilevare come in sede di disposizione dei beni in trust **manchi** qualsiasi **arricchimento** sia nei confronti del **trustee**, sia nei confronti del **beneficiario**. Ovviamente bisogna valutare caso per caso ed in effetti, se il beneficiario è titolare del **potere di acquisire** i beni dal *trust* da subito, l'imposta di donazione è sicuramente dovuta.

Pur con le dovute e profonde differenze, il *trust* ha elementi in comune con il **mandato fiduciario** in quanto il *trustee* è una sorta di fiduciario che **gestisce** i beni nell'interesse dei beneficiari. L'effettivo **arricchimento** di questi ultimi interverrà nel momento in cui i beni giungeranno loro oppure nella fase antecedente in cui gli stessi acquisiranno il **diritto** di **apprendere** i beni.

In linea con questa impostazione si rileva del resto come i beni del *trust* non risultino di provenienza donativa: la vera **donazione** interviene solo alla **fine**.

Le impostazioni dell'**Amministrazione finanziaria** discendono probabilmente dall'esigenza di **semplificare la riscossione**, essendo molto più difficile valutare un successivo prelievo nelle fasi susseguenti di prosecuzione del *trust*.

La normativa che forse verrà sarà quindi più coerente con i principi del nostro **sistema tributario** tuttavia, accantonando per un attimo considerazioni giuridiche e facendo i conti con le nostre tasche, la domanda che sorge spontanea è: ma **staremo meglio?**

L'imposizione dovrebbe essere così strutturata: verrà **eliminata** alla radice qualsiasi **pretesa** di

imposizione proporzionale nella **fase dispositiva** dei beni tuttavia verrà implicitamente superata l'indicazione data dall'Amministrazione nella [**circolare n.48/E/2007**](#) secondo cui il pagamento iniziale dell'imposta di donazione **esclude** qualsiasi **successivo prelievo** (a parte le ipocatastali) anche in ipotesi di incremento del valore del fondo in trust. In sostanza, si paga **l'imposta di donazione** nella **fase finale** quando i beni saranno assegnati ai beneficiari del fondo.

L'impostazione attuale **non** è sempre **sconveniente** al contribuente in quanto il livello dell'imposta di donazione è molto basso sia per **l'esiguità** delle **aliquote** che per la generosità delle franchigie.

Disporre il proprio patrimonio in *trust* oggi, seguendo l'impostazione della circolare n.48/E/2007, significa **pagare subito** ma pagare **poco** e (soprattutto) **una volta per tutte**.

Pagare l'imposta di **donazione** alla **fine** potrebbe determinare un **livello impositivo maggiore** sia a seguito di un possibile **incremento** delle **aliquote** e/o una riduzione delle franchigie sia perché il valore del patrimonio potrebbe aumentare con il trascorrere degli anni.

Ovviamente, lo stesso risultato potrebbe essere ottenuto con una **banale donazione** ma è evidente che le conseguenze civilistiche non sono le stesse.

Se dono il mio patrimonio divengo **povero** mentre il trust potrà provvedere al **sostentamento del disponente**. Se dono, i donatari potrebbero gestire malamente quanto ricevuto, portando anche alla **dissipazione del patrimonio**. Diversamente il *trust* sarà gestito secondo la dovuta avvedutezza. Sotto questo profilo è evidente che la scelta del *trustee* dovrebbe preferibilmente ricadere su una **figura professionale**.

A prescindere dalla scelta che il legislatore adotterà, è essenziale **definire** in modo chiaro **le regole** in modo da prevenire il rischio che un'**incertezza** nella **disciplina fiscale** possa comportare delle limitazioni all'utilizzo di questo istituto che presenta indubbi connotati di utilità sociale.

